

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

RASSEGNA
DI
DOTTRINA
E
GIURISPRUDENZA

COMITATO DI DIREZIONE

M. ANDENAS - F. CAPRIGLIONE - V. LEMMA
M. PELLEGRINI - A. SACCO GINEVRI - M. SEPE
V. TROIANO - A.F. URICCHIO

Supplemento al n. 2/2025

ISSN: 2036 - 4873

**“ERRORI DI CALCOLO”: FORZA E DIRITTO
NELLE DINAMICHE GEOPOLITICHE DI POTENZA ***

*(“Errors of calculation”: force and law
in the geopolitical dynamics of power)*

ABSTRACT: *L’articolo analizza il rapporto tra forza e diritto nelle dinamiche geopolitiche di potenza. Il diritto è interpretato come una “tecnologia di cooperazione” che non elimina il conflitto ma lo rende prevedibile e gestibile, trasformando la forza in potere stabilizzato. Attraverso una rilettura del dialogo tucidideo tra Ateniesi e Melii, si evidenziano i limiti delle interpretazioni deterministiche della “legge del più forte” e si sostiene che, anche nella violazione e nell’osservanza delle norme giuridiche, il diritto continua a influenzare il comportamento degli attori internazionali. L’articolo propone inoltre una distinzione degli incentivi al rispetto delle norme in base alla “taglia” degli Stati e conclude, attraverso il caso degli Stati Uniti, che l’indebolimento del diritto interno e internazionale non elimina la forza ma ne accresce l’instabilità e l’imprevedibilità.*

The article examines the relationship between force and law in the dynamics of geopolitical power. Law is conceptualised as a “technology of cooperation” that does not eliminate conflict but renders it predictable and manageable, thereby transforming force into stabilised power. Through a rereading of the Thucydidean dialogue between the Athenians and the Melians, the article highlights the limits of deterministic interpretations of the “law of the strongest” and argues that, both in compliance with and in violation of legal norms, law continues to shape the behaviour of international actors. It further distinguishes incentives for legal compliance according to the “size” of States. Finally, using the case of the United States, it

* Contributo approvato dai revisori.

contends that the weakening of domestic and international law does not eliminate force but rather increases systemic instability and unpredictability.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. “Fake news”: Tucidide come teorico della legge del più forte. - 3. Il diritto entra necessariamente nel processo decisionale dell’attore internazionale che decide di violare la norma giuridica. - 4. Il diritto non entra necessariamente nel processo decisionale dell’attore internazionale che decide di conformarsi alla norma giuridica. - 5. Il grado medio di osservanza del diritto nell’ambito della competizione di potenza è superiore a quello della sua violazione. - 6. Gli incentivi al rispetto della norma giuridica variano in funzione della “taglia” di un attore internazionale. - 7. Forza e diritto nell’America di Trump. - 7.1. La disgregazione del “fronte interno”. - 7.2. La sfida al sistema di regole e istituzioni della società internazionale. - 8. Verso una conclusione.

1. Pur nella consapevolezza della varietà di manifestazioni del fenomeno giuridico nel tempo e nello spazio, il diritto può essere a pieno titolo annoverato fra le tecnologie di cooperazione.¹ Intendo qui per tecnologia di cooperazione un modello di interazione non conflittuale nel quale la coordinazione delle azioni sociali permette di trasformare le interferenze all’interno di un aggregato umano (o fra più aggregati umani) in un esito complessivamente vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti.²

¹ Una varietà di manifestazioni del fenomeno giuridico nel tempo e nello spazio che è stata messa a fuoco sia dagli studi sulle *legal traditions* (su tutti, cfr. GLENN, *Legal traditions of the world: sustainable diversity in law*, Oxford, OUP, 2011, tr. it.: *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, il Mulino, 2011), sia da quelli sull’esperienza giuridica (d’obbligo è il riferimento a ORESTANO, *Della “esperienza giuridica” vista da un giurista*, in ID., *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna, il Mulino, 1981, p. 487 e ss.).

² Nel modello del conflitto, invece, le interferenze fra i componenti di un aggregato umano (o fra aggregati umani) conducono allo scontro, eventualmente anche attraverso l’uso della violenza e della guerra. Una realtà tipicamente conflittuale è, ad esempio, lo “stato di natura” descritto da Thomas Hobbes nel *Leviatano*. Come è noto, nella sua indagine sulle origini delle strutture politiche della società, Hobbes ipotizzò l’esistenza di un mondo pre-politico governato dalla logica del “*bellum omnium contra omnes*” (“la guerra di tutti contro tutti”). In assenza di leggi e apparati di governo, le azioni di individui non ancora associati in comunità ed in lotta per la sopravvivenza sarebbero destinate ad essere mosse dagli istinti più intimi e violenti: cfr. HOBBS, *Leviatano* (1651), Milano, Rizzoli, 2016.

Tipici esempi di tecnologia di cooperazione sono l'economia e la moneta: la prima ha sviluppato criteri di coordinazione delle azioni sociali finalizzati ad assicurare una razionale ed efficiente allocazione delle risorse in un regime di scarsità di beni;³ la seconda agisce come strumento condiviso che rende possibili gli scambi anche fra individui che non si conoscono.⁴

Rispetto a queste e altre tecnologie di cooperazione, la specificità del diritto è quella di sottrarre le vicende umane all'insicurezza e all'incertezza⁵ sfruttando alcuni specifici strumenti (meta-norme, norme, istituzioni, sentenze)⁶ per costruire un peculiare metodo di gestione del disaccordo. In altre parole, data l'impossibilità pratica di trovare un accordo all'interno di una *società politica* o di una *società di società politiche*, il fenomeno giuridico consente quanto meno di "essere d'accordo

³ Come ricordano LANDRETH – COLANDER, *History of Economic Thought*, Boston, Houghton Mifflin, 1994, tr. it.: *Storia del pensiero economico*, Bologna, il Mulino, 1996, 12, per risolvere il problema della scarsità si è fatto ricorso, nel corso della storia, a quattro diversi meccanismi: la forza bruta, la tradizione (ossia la soluzione allocativa adottata nel passato), l'autorità delle istituzioni di governo e/o della Chiesa; il mercato.

⁴ Sulla storia della moneta, cfr. BLOCH, *Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe*, Paris, Colin, 1954, tr. it.: *Lineamenti di una storia monetaria d'Europa*, Torino, Einaudi, 1981; AMATO, *Le radici di una fede. Per una storia del rapporto fra moneta e credito in Occidente*, Milano, Bruno Mondadori, 2008.

⁵ Come sottolineano VIOLA – ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*⁶, Roma-Bari, Laterza, 2009, 4, «la prima e più generale ragion d'essere del diritto si ritrova nell'esigenza di sottrarre le vicende umane all'incertezza e all'insicurezza». Sulle prestazioni di certezza quale prospettiva privilegiata per indagare le ragioni più autentiche ed esistenziali del fenomeno giuridico, cfr. poi LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, Giuffrè, 2023.

⁶ Si discute ovviamente su quali di questi quattro strumenti rappresenti il "baricentro" del giuridico: se nella prospettiva hartiana, tale centro di gravità è identificato nelle meta-norme (cfr. HART, *The concept of Law*, New York – London, OUP, 1961, tr. it.: *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 2002), per Kelsen esso coincide con le norme (cfr. KELSEN, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien, 1934, tr. it.: *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 2000). Secondo la prospettiva romaniana, il cuore del fenomeno giuridico andrebbe individuato nelle istituzioni (cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1917-1918), Firenze, Sansoni, 1977), mentre nel realismo di Holmes esso si sposta nella (previsione della) sentenza (cfr. HOLMES, *The Path of the Law*, in *Harvard Law Review*, 10, 1897, p. 460 e ss.). In realtà, il potenziale primato di uno di questi strumenti sugli altri può essere teorizzato con riferimento ad una specifica tradizione giuridica, ma non in relazione alle esperienze giuridiche nel loro complesso: proprio l'obiettivo di assicurare la certezza e la prevedibilità delle condotte umane ha imposto al diritto di modulare diversamente le modalità di impiego (e l'equilibrio reciproco) di questi strumenti a seconda del contesto sociale e storico di riferimento. Basti pensare alle meta-norme, del tutto assenti nella tradizione giuridica ctonia. Oppure si pensi alla tradizione giuridica confuciana, nella quale il ricorso al giudice rappresenta un'*extrema ratio* e viene anzi percepito come un fallimento, un segno che la virtù e il rito non sono riusciti a mantenere l'armonia.

su come essere in disaccordo”. Questo metodo non elimina il conflitto ma – prendendo atto della sua inevitabilità – lo governa. Procedure, competenze, regole del gioco, criteri di decisione rendono il dissenso gestibile, lo incanalano entro forme prevedibili e non distruttive. Il conflitto non scompare, ma viene sottratto alla logica immediata della forza, dell’arbitrio o della sopraffazione.⁷ Sapere che le decisioni seguiranno procedure riconoscibili e che le eventuali controversie saranno risolte secondo regole note consente agli individui e alle collettività delle quali fanno parte di orientare le proprie scelte nel tempo.

Come detto, la realizzazione attraverso il diritto di questo clima di fiducia e affidamento reciproco è vantaggiosa per tutti, in quanto permette la progettazione di forme di vita collettiva (e di relazioni internazionali) sottratte all’incertezza, all’insicurezza, al caos e, in ultima battuta, alla “legge del più forte”.

Una logica, quest’ultima, la quale si rivela inefficiente ed estremamente rischiosa anche per l’attore che dispone della maggiore capacità coercitiva. Certo: nel breve periodo, il diritto costringe il più forte a rinunciare a parte dei “dividendi” derivanti dal suo primato. Tuttavia, è altrettanto vero che nel medio-lungo periodo, questo primato potrà stabilizzarsi, diventando più legittimo, accettato e dunque meno esposto ad incertezze.

⁷ Ragionando sulla fondazione degli ordinamenti giuridici, Massimo Luciani si è domandato come sia possibile qualificare come “giuridico” un sistema che inevitabilmente trae origine da un atto di forza. Secondo Luciani, il diritto non può negare la propria origine violenta, ma neppure può ridursi a essa. La forza, per diventare diritto, deve essere trasformata: da violenza contingente deve mutare in potere stabile, capace di produrre regole generali, astratte e durature. È questo processo di stabilizzazione che consente al diritto di acquisire una pretesa regolativa e di distinguersi dalla mera sopraffazione. In questa prospettiva, Luciani respinge tanto le soluzioni giusnaturalistiche quanto quelle moralistiche: il diritto non ha bisogno di fondarsi su valori esterni o su presupposti etici pre-giuridici per funzionare. La sua legittimazione non deriva dall’essere “giusto” in senso morale, ma dall’essere un ordinamento effettivo, stabile e riconoscibile, capace di trasformare la forza in struttura normativa. Il diritto non cancella la violenza originaria, ma la incapsula e la rende prevedibile. Insomma, il “diritto della forza” e la “forza del diritto” non sono poli opposti, ma momenti di un medesimo processo. Il diritto è forza istituzionalizzata; la forza, quando riesce a darsi forma giuridica, cessa di essere arbitrio e diventa potere. In questo senso, il nucleo oscuro del diritto – la violenza delle origini – è anche la sua condizione di possibilità: senza quel trauma iniziale non vi sarebbe ordine, ma senza la successiva giuridificazione della forza non vi sarebbe diritto (LUCIANI, *Il diritto della forza*, in *Lo Stato*, 23, 2024, p. 297 e ss.).

Muovendo da queste coordinate generali nelle pagine che seguono mi propongo di problematizzare la tesi – implicitamente accettata in alcuni ambienti delle relazioni internazionali e dell’analisi geopolitica – secondo la quale il diritto non conterebbe nulla nell’ambito della competizione di potenza. Si tratta di una tesi che affonda le proprie radici in un fraintendimento (se non in una cosciente manipolazione a fini geopolitici) del pensiero di Tucidide, suo malgrado arruolato fra i teorici dell’incondizionata prevalenza della “legge del più forte” sulla “forza della legge” (par. 2).⁸

Al fine di problematizzare tale tesi introdurrò quattro argomenti: (i) in linea di principio, nell’attuale scenario geopolitico, il diritto entra sempre o quasi sempre nel processo di *decision-making* dell’attore internazionale che viola la norma giuridica (par. 3); (ii) viceversa, il diritto non entra necessariamente nel processo decisionale dell’attore internazionale che sceglie di conformarsi allo *standard* individuato dalla norma (par. 4); (iii) il grado medio di osservanza delle norme giuridiche internazionali è superiore al loro grado medio di violazione (par. 5); (iv) in ambito internazionale, il sistema di incentivi all’osservanza della norma giuridica varia in funzione della “taglia” di un attore e della sua posizione nelle classifiche di potenza: superpotenza, grande potenza, media potenza, *etc.* (par. 6).

Come si vedrà, questi quattro argomenti possono a mio avviso essere accolti non solo, evidentemente, in una prospettiva costruttivista – l’orientamento più sensibile alle ragioni del diritto nell’ambito della scienza delle relazioni internazionali – ma persino all’interno del *framework* teorico realista. *Framework* – occorre

⁸ A titolo meramente esemplificativo si consideri la rilettura di Tucidide proposta da KAGAN, *On the Origins of War and the Preservation of Peace*, London, Hutchinson, 1995, secondo il quale la pace non sarebbe garantita dalla moderazione, dagli accordi o dal diritto, bensì dall’ostentazione continua e visibile della forza.

aggiungere – che solo a scapito di una brutale semplificazione può essere ridotto ad una confederazione di contabili dei rapporti di forza.⁹

Nella parte finale del contributo proverò a verificare la tenuta di questa griglia interpretativa rispetto ad un caso limite di svalutazione delle norme interne (par. 7.1) e internazionali (par. 7.2), che cessano così di svolgere la loro ordinaria funzione di “trasformatori” della forza in potere affidabile e prevedibile: l’America di Trump. Sotto questo profilo, la compressione dei *checks and balances* e le sue ricadute su una politica estera sempre più assertiva sono state efficacemente messe a fuoco in un recente volume di Francesco Capriglione.¹⁰ Anche alla luce di questa diagnosi, cercherò di mostrare come l’esperienza dell’America di Trump – lungi dal confutare la tesi di questo contributo – dimostri che le scelte degli attori sono espressione di errori di calcolo favoriti da fattori umani, emotivi e istituzionali. In questo senso, una politica basata esclusivamente sulla grammatica della minaccia rappresenta un’illusione, accelerando sul piano interno la disgregazione dell’ordine giuridico della convivenza e su quello esterno il processo di transizione egemonica in atto. Due acceleratori diversi, i quali peraltro convergono in un comune effetto destabilizzante, il quale pone in pericolo la sicurezza dell’impero informale americano.

⁹ Sul realismo politico, nella sterminata letteratura, cfr. almeno PORTINARO, *Il realismo politico*, Roma-Bari, Laterza, 1999; CAMPI – DE LUCA (cur.), *Il realismo politico. Figure, concetti, prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014.

¹⁰ Il fulcro dell’analisi di CAPRIGLIONE, *Il declino delle democrazie liberali. Diritto – Economia – Geopolitica*, Milano, Utet, 2025 è rappresentato dalla riflessione sull’esperienza del trumpismo, interpretata non come semplice deviazione populista ma come cambio di paradigma: un regime politico che tende alla concentrazione del potere esecutivo, alla compressione dei *checks and balances*, alla subordinazione delle istituzioni indipendenti (magistratura, banca centrale, università, media) e alla confusione strutturale tra interessi pubblici e privati. Gli Stati Uniti vengono così descritti come laboratorio di una possibile “autocrazia elettiva”, in cui la legittimazione elettorale è usata per giustificare pratiche illiberali. Tale evoluzione – spiega Capriglione – non è priva di riflessi sul piano internazionale, producendo instabilità geopolitica, guerre commerciali, perdita di credibilità americana e un riposizionamento forzato dell’Unione europea, chiamata a scegliere tra subalternità e autonomia strategica. Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente sono dunque lette come manifestazioni di una più ampia crisi dell’ordine giuridico internazionale.

2. La vicenda narrata da Tucidide nel *Dialogo tra gli Ateniesi e i Melii* è uno degli episodi più celebri e densi di significato de *La guerra del Peloponneso*.¹¹

I fatti sono noti. Atene è una potenza marittima all'apice della propria forza; Melo, una piccola isola dell'Egeo, colonia spartana ma rimasta neutrale. Proprio questa neutralità costituisce agli occhi degli Ateniesi un problema politico: l'esistenza di uno spazio eccessivamente autonomo all'interno dell'area di influenza ateniese rischia di incrinare l'autorità imperiale e di incoraggiare altre città a sottrarsi al suo dominio.



Fig. 1.: Melo durante la Guerra del Peloponneso
(Fonte: Wikimedia Commons, "Melos, Sparta and Athens 416 BCE", CC BY-SA 4.0)

Tucidide sceglie di raccontare l'episodio in una forma del tutto peculiare, rinunciando alla narrazione tradizionale e presentando l'incontro tra le parti come un dialogo diretto, privo di commenti dell'autore o di appelli emotivi. È una scelta che conferisce al testo un carattere quasi teatrale: il dialogo non è solo cronaca di un

¹¹ Cfr. TUCIDIDE, *Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi*, Venezia, 1991, estratto da *La guerra del Peloponneso* (libro V, vv. 84-116).

negoziato fallito, ma una chiave interpretativa attraverso la quale vengono messi a confronto due modi radicalmente diversi di concepire la politica.

Gli Ateniesi impongono sin dall’inizio le regole del discorso. Rifiutano ogni riferimento alla giustizia in senso morale o astratto e affermano che il diritto ha senso solo tra soggetti di forza equivalente. Laddove esiste una sproporzione di potere, sostengono, l’unico criterio realistico è la necessità: i forti fanno ciò che possono, i deboli subiscono ciò che devono. In questa prospettiva, la neutralità dei Melii è una posizione inammissibile, perché l’impero non può tollerare spazi di ambiguità. La clemenza non è una virtù politica, bensì una debolezza; ciò che conta non è il singolo caso, ma l’esempio che esso fornisce agli altri sudditi.

Dal canto loro, i Melii – di fronte agli argomenti degli Ateniesi – tentano una difesa disperata ma dignitosa. Invocano il diritto dei neutrali, confidano nell’aiuto di Sparta, fanno appello alla giustizia, alla fortuna e persino agli dèi. Tuttavia, ogni loro argomento viene smontato dagli Ateniesi con una logica implacabile. La speranza viene descritta come una cattiva consigliera politica, utile solo a chi non ha altro al quale aggrapparsi. Gli dèi – dicono gli Ateniesi – favoriscono semmai chi esercita il potere; gli alleati intervengono solo quando è nel loro interesse; la giustizia non protegge chi è strutturalmente più debole.

Il fallimento del negoziato conduce all’esito finale: l’assedio di Melo, la sua conquista, l’uccisione di tutti gli uomini adulti e la riduzione in schiavitù di donne e bambini. Tucidide registra questi eventi con estrema sobrietà, in tono asettico, senza commenti morali. Eppure, proprio il contrasto tra la razionalità fredda del dialogo e la brutalità dell’esito produce un effetto tragico di grande potenza.

È qui che emerge il senso profondo del brano, spesso frainteso. Tucidide non sta celebrando la legge del più forte né fornendo una giustificazione teorica del realismo politico, come pure è stato sostenuto¹². Al contrario, egli mette in scena la

¹² Sul rapporto della scuola realista delle relazioni internazionali con Tucidide, cfr. CESA, *Le ragioni della forza. Tucidide e la teoria delle relazioni internazionali*, Bologna, il Mulino, 1994.

degenerazione morale ma anche politica della potenza egemone, mostrando come una razionalità interamente fondata sulla forza e sulla minaccia finisca per distruggere se stessa. Non è un caso che, pochi anni dopo, Atene sarà travolta dal disastro della spedizione in Sicilia: il dialogo di Melo appare così, retrospettivamente, come un momento rivelatore della *hybris* imperiale ateniese.

Lungi dal dimostrare l'irrelevanza del diritto nelle relazioni internazionali, il testo tucidideo segnala piuttosto l'inidoneità della grammatica della pura forza ad assicurare quelle esigenze di certezza e prevedibilità nelle interazioni fra le collettività che possono invece essere più efficacemente soddisfatte in modalità giuridiche. Il diritto non scompare, dunque: viene respinto, piegato, talvolta persino mortificato, ma proprio il tentativo di farne a meno ne conferma la presenza e il peso. In questo senso, Tucidide non è il fondatore di una lettura deterministica e cinica della politica di potenza, ma tutt'al più il suo più lucido problematizzatore.

Come ha sottolineato Virgilio Ilari, il Dialogo dei Melii e degli Ateniesi è divenuto nella retorica politica e strategica statunitense una sorta di passaggio-feticcio, isolato dal contesto complessivo de *La Guerra del Peloponneso* e caricato di un valore paradigmatico sproporzionato. La vicenda di Melo viene così trasformata nella prova testuale dell'idea secondo la quale, nei rapporti internazionali, il diritto non conterebbe nulla di fronte alla forza. In realtà, osserva Ilari, questo episodio dice molto più sugli usi contemporanei di Tucidide che non su Tucidide stesso: esso non esaurisce né riassume la sua riflessione, ma costituisce uno dei molti momenti – tragici e controversi – di una narrazione assai più articolata, nella quale la guerra non è mai ridotta a una legge naturale ineluttabile, bensì ricostruita attraverso decisioni politiche, calcoli, errori e responsabilità storiche concrete.¹³

¹³ Cfr. ILARI, *Thucydides' Traps. The Peloponnesian War in American Political Rhetoric and in Senior Military Education*, in IORI – MATIJAŠIĆ (cur.), *Thucydides in the "Age of Extremes" and Beyond. Academia and Politics*, Newcastle-Venice, 2022, History of Classical Scholarship, Supplementary Volume 5, p. 263 e ss.

La manipolazione del pensiero tucidideo – operata soprattutto nella cultura strategica e internazionalistica statunitense – non costituisce peraltro una ingenuità o un fraintendimento innocente, ma risponde a obiettivi politici e ideologici ben precisi. In particolare, il genere letterario relativo alla c.d. “trappola di Tucidide”¹⁴ è funzionale allo sviluppo di una *rappresentazione geopolitica* nel significato tecnico del termine.¹⁵ Una rappresentazione la quale ha almeno tre obiettivi: descrivere la guerra e la competizione muscolare in ambito internazionale come esiti quasi inevitabili di leggi storiche, sottraendole alla responsabilità della decisione politica; legittimare l’egemonia americana attraverso la sua identificazione con Atene, quest’ultima raffigurata nei termini di “guerriero democratico”; formare *élite* civili e militari, abituandole a pensare il conflitto e le ragioni della forza come condizione strutturale dell’ordine internazionale.

Sulla stessa linea di Virgilio Ilari si colloca anche l’analisi di Luca Iori, secondo il quale assumere Tucidide come depositario di regolarità trans-storiche del comportamento politico (e in particolare della centralità della deterrenza preventiva) finisce per impoverire la comprensione del mondo antico e al tempo stesso per semplificare la rappresentazione di quello contemporaneo. Semmai, il dialogo tra Melii e Ateniesi rivela i limiti strutturali della minaccia come strumento di governo imperiali. In questo caso, infatti, l’esibizione della forza non produce sottomissione,

¹⁴ Al riguardo sono significative alcune dichiarazioni di Xi Jinping (https://english.www.gov.cn/news/202411/17/content_WS6739500bc6d0868f4e8ed13f.html). Secondo l’attuale presidente cinese, la c.d. “trappola di Tucidide” – l’idea ossia che l’impetuosa ascesa di una potenza emergente renda inevitabile un conflitto armato con la potenza di *status quo* – non rappresenta un destino storico ineluttabile. La ridefinizione in atto degli equilibri fra Stati Uniti e Cina può essere invece governata attraverso una cooperazione responsabile e il dialogo. La “trappola di Tucidide” è stata elaborata nel 2012 da ALLISON, *Thucydides’s Trap Has Been Sprung in the Pacific*, in *Financial Times*, 21/8/2012.

¹⁵ Le rappresentazioni geopolitiche sono una delle fondamentali categorie analitiche impiegate dai filoni della geopolitica francese, critica e umanistica. Esse rimandano a una serie di costruzioni simboliche e discorsive (immaginari, miti, narrazioni, *etc.*), fondate su operazioni di ingegneria storiografica e geografica e, più in generale, su una rielaborazione selettiva di verità parziali. Uno dei compiti della geopolitica è svelare come tali costruzioni vengano usate dagli attori al fine di mobilitare l’opinione pubblica interna e generare consenso a livello internazionale. In argomento, cfr., fra gli altri, LOYER, *Géopolitique: Méthodes et concepts*, Malakoff, 2019, tr. it.: *Geopolitica. Metodi e concetti*, Torino, Utet, 2023, spec. p. 25 e ss.

ma semmai irrigidisce l'avversario e conduce a un esito estremamente costoso per la potenza egemone. A ben riflettere, infatti, il prolungarsi dell'assedio oltre le attese obbliga Atene a impegnare risorse militari ed economiche sproporzionate rispetto al valore strategico dell'isola, tanto più che con la loro neutralità i Melii avevano escluso una posizione di ostilità nei confronti degli Ateniesi.¹⁶ Più in generale, la vicenda mostra come in Tucidide il *coercive bargaining* (negoziato per pressione) possa fallire proprio perché ignora la dimensione politica, simbolica e decisionale degli attori più deboli, contribuendo all'*escalation* del conflitto anziché alla stabilizzazione dell'ordine.¹⁷

Se proprio si vuole insistere su una rilettura in chiave contemporanea, più che al realismo, la vicenda di Melo sembrerebbe quasi aprire la strada alla geopolitica umanistica, ossia a quei filoni del pensiero geopolitico che non esauriscono l'analisi delle rivalità di potere nell'esame di indici quantitativi di potenza, ma che tentano di spiegare i conflitti alla luce del c.d. "fattore umano": un insieme di parametri culturali, storici, antropologici, psicosociali non misurabili quantitativamente ma che risultano decisivi per comprendere come una collettività pensa e si pensa nel mondo e nella storia.¹⁸

Ha scritto Massimo Luciani nella sua rilettura del dialogo fra Melii e Ateniesi che non è la morale a poterci salvare dalle prevaricazioni del più forte, «ma il diritto, solo il diritto. Eppure, lo stesso diritto non sarebbe efficace se non avesse a sua volta il presidio della forza: il diritto limita il forte solo a condizione ch'egli vi si assoggetti ed egli vi si assoggetta solo se non può farne a meno».¹⁹ Rispetto a questa

¹⁶ Come ricorda Canfora, quella ateniese doveva essere una rapida spedizione punitiva. Non era stata invece messa in preventivo la dura e ostinata resistenza militare dei Melii: cfr. CANFORA, *La grande guerra del Peloponneso. 447-394 a.C.*, Roma-Bari, Laterza, 2024, p. 163 e ss.

¹⁷ Cfr. IORI, *Usi e abusi di Tucidide*, in *Limes*, 12, 2024, p. 133 e ss.

¹⁸ È questo in particolare l'approccio seguito dalla rivista *Limes*, uno dei più importanti luoghi di riflessione geopolitica in Italia (cfr. ad esempio il volume 8/2019 dal titolo "*Il fattore umano*"). Sul "fattore umano" e la geopolitica umanistica, cfr. DE RUVO (a cura di), *Storia e filosofia della geopolitica. Un'antologia*, Roma, Carocci, 2024, pp. 38 e 47.

¹⁹ Cfr. LUCIANI, *Ateniesi e Melii. Oggi*, in *Passaggi costituzionali*, 1, 2025, p. 13 e ss. e spec. p. 20.

annotazione di Luciani, vi sarebbe da chiedersi se la scelta degli uomini di cooperare in forme giuridiche per trasformare la forza in potere affidabile e prevedibile non risponda in realtà ad un principio morale. E dunque, se almeno su questo punto, non debba essere riconosciuta la connessione fra diritto e morale.²⁰ Tuttavia, un tale interrogativo sconfinerebbe ben oltre il perimetro di questo contributo. Assai più modestamente proverò a dimostrare che l’illusione del forte di poter fare a meno del diritto si fonda su un tragico errore di calcolo.

3. Per confutare la tesi dell’irrelevanza del diritto nell’ambito della competizione di potenza mi appoggerò a quattro argomenti.

Il primo argomento può essere sintetizzato come segue: nello scenario geopolitico contemporaneo, la norma giuridica entra sempre (o quasi sempre) nel processo decisionale dell’attore internazionale che decide di violarla. Infatti, la violazione è generalmente preceduta da un’analisi costi-benefici relativa al potenziale danno reputazionale che da essa può derivare.

Questa ipotesi è confermata da una pluralità di indizi empirici, quali l’investimento in strutture e competenze giuridiche specialistiche all’interno degli apparati di *intelligence* e di sicurezza nonché, soprattutto, il ricorso sistematico ad argomenti giuridici e interpretazioni alternative della norma violata per giustificare la violazione compiuta.²¹

Basti ricordare il discorso di Vladimir Putin del 24 febbraio 2022, nel quale la violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina veniva giustificata sulla base dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Precisamente, il Presidente della Federazione russa invocava il diritto alla legittima difesa collettiva a seguito di una “richiesta di

²⁰ Che la cooperazione chiami in causa un principio morale è affermato ad esempio da VIOLA – ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*⁶, cit., p. 56 e ss.

²¹ A testimonianza dell’importanza delle competenze giuridiche specialistiche all’interno degli apparati di *intelligence*, cfr. il volume monografico dedicato al geodiritto da parte di *Gnosis* (2/2020), rivista edita dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Ulteriori spunti di riflessione in CASTELLUCCI, *Geodiritto, cinque anni dopo*, in *Gnosis*, 2025, p. 1 e ss.

assistenza” da parte delle autoproclamate Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) e Repubblica Popolare di Luhansk (LPR). Il punto qui non è l’implausibilità di tali argomentazioni. Ciò che rileva dal punto di vista teorico è che l’uso della forza non è stato rivendicato come un atto puramente extra-giuridico, ma è stato inquadrato all’interno di una struttura di giustificazione normativa: ciò dimostra che il vincolo verso l’ordinamento internazionale nel suo complesso continua a trovare riconoscimento anche quando singole sue norme vengono strumentalizzate o apertamente forzate.

Oppure si pensi all’invasione dell’Iraq durante la II Guerra del Golfo. Gli Stati Uniti non si sono limitati a ricorrere alla forza, ma hanno tentato di giustificare giuridicamente l’intervento, presentando al Consiglio di sicurezza dell’ONU prove sull’esistenza di armi di distruzione di massa e richiamando le precedenti risoluzioni contro il regime iracheno. Il fatto che tali prove si siano poi rivelate false e manipolate non smentisce, ma anzi conferma la presenza del diritto: se esso fosse davvero irrilevante, non vi sarebbe stato alcun bisogno di costruire una narrazione giuridica a sostegno dell’uso della forza. Paradossalmente, la manipolazione del diritto presuppone il riconoscimento della sua forza simbolica e normativa.

Insomma, per dirla con Tosi, «tutto considerato, (...) noi restiamo ancora dell’opinione che il furto, anche il furto reiteratosi nella sonnacchiosa inefficienza del gendarme, sia cosa diversa dall’abrogazione del diritto di proprietà».²²

Questi esempi di interpretazioni strumentali finalizzate a minimizzare i danni reputazionali derivanti dalla violazione della norma giuridica rientrano all’interno della più ampia famiglia di tecniche di *lawfare*, concetto elaborato in ambito strategico-militare per designare l’uso del diritto come “arma di guerra” (*law as a weapon of war*). In questa prospettiva, il ricorso al *lawfare* – lungi dal segnalare

²² Cfr. TOSI, *Le modificazioni tacite della Costituzione attraverso il diritto parlamentare*, Milano, Giuffrè, 1959, p. 6.

l'irrelevanza del diritto – ne conferma al contrario la sua persistente capacità di incidere sui calcoli degli attori internazionali.²³

4. Se è vero che l'attore internazionale tiene sempre conto delle norme giuridiche quando decide di violarle, non è necessariamente vero il contrario: come hanno evidenziato i costruttivisti, la scelta di conformarsi allo standard di condotta prescritto da una norma giuridica non è sempre il risultato di un calcolo costi-benefici. Talvolta, alcune norme giuridiche sono interiorizzate a un livello così profondo che l'attore internazionale non si pone neppure il problema se conformarsi o violarle.

Per illustrare questo punto, Alexander Wendt ricorre all'esempio delle Bahamas: perché mai una superpotenza nucleare come gli Stati Uniti dovrebbe rispettare la sovranità di uno Stato sostanzialmente indifeso come le Bahamas? Un argomento fondato sull'interesse egoistico suggerirebbe che il danno reputazionale derivante dall'invasione delle Bahamas supererebbe i vantaggi della loro conquista. Tuttavia, secondo Wendt, questo argomento non è del tutto convincente, poiché è estremamente improbabile che i decisori politici statunitensi abbiano mai intrapreso un simile calcolo razionale. La tesi di Wendt è che l'indipendenza delle Bahamas derivi da un'interiorizzazione delle norme del diritto internazionale sulla sovranità a un livello così profondo che persino una superpotenza finisce per definire i propri interessi di conseguenza.²⁴

In definitiva, le istituzioni – tra le quali i costruttivisti annoverano anche il diritto – contribuiscono a definire modelli culturali di comportamento e a

²³ Il termine viene coniato dal generale statunitense Charles J. Dunlap Jr., il quale ha definito il lawfare come «uso del diritto come mezzo per realizzare un obiettivo militare». Secondo Dunlap, dunque, il diritto entra nel conflitto non solo come vincolo, ma innanzitutto come terreno di manovra e, talvolta, come arma: cfr. DUNLAP, *Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Century Conflicts*, in *Humanitarian Challenges in Military Intervention*, Carr Center for Human Rights Policy, Harvard University, 2001, p. 1 e ss.

²⁴ Cfr. WENDT, *Social Theory of International Politics*, Cambridge, CUP, 1999, tr. it.: *Teoria sociale della politica internazionale*, Milano, V&P, 2007.

promuovere visioni del mondo condivise, così finendo per strutturare «non solo gli incentivi esterni ma anche gli obiettivi fondamentali e talvolta le stesse identità degli attori».²⁵ Ne consegue che le istituzioni influiscono, prima ancora che sul perimetro di ciò che gli attori *possono* o *non possono* fare, su cosa *vogliono* fare e, in ultima battuta, su chi sono. Man mano, dunque, che determinate pratiche giuridiche culturali si fanno *routine*, esse assumono «l'aspetto di abitudini e disposizioni, entrano a far parte dello sfondo cognitivo condiviso e, di conseguenza, non sono più oggetto di calcolo razionale, ma vengono date per scontate».²⁶

Va da sé che nessuna interiorizzazione è irreversibile. Tuttavia, proprio quando la stabilità delle pratiche e delle aspettative condivise entra in crisi, l'attore internazionale avverte la necessità di tornare a tematizzare giuridicamente il proprio comportamento, usando in modo selettivo argomenti giuridici per contenere i costi reputazionali di condotte altrimenti difficilmente difendibili.

5. Tuttavia, non è necessario aderire al costruttivismo per riconoscere un ruolo al diritto nella cornice della competizione di potenza. Anche in una prospettiva realista è possibile pervenire alla medesima conclusione una volta preso atto del fatto che il grado medio di osservanza del diritto in ambito internazionale è largamente superiore a quello della sua violazione.

Infatti, come ha scritto uno dei più influenti studiosi di diritto internazionale, lo statunitense Louis Henkin, *quasi* tutti i paesi rispettano *quasi* sempre *quasi* tutte le norme internazionali.²⁷ Certo: in quel «quasi» – nel quale generalmente si gioca l'alternativa drammatica fra la guerra e la pace – si concentrano tutti i principali nervi scoperti del diritto internazionale. Ciò non toglie che un ordinamento giuridico

²⁵ Così ANDREATTA – CLEMENTI – COLOMBO – KOENIG-ARCHIBUGI – PARSI, *Relazioni internazionali*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 179.

²⁶ Cfr. WENDT, *Teoria sociale della politica internazionale*, cit., p. 420.

²⁷ «*Almost all nations observe almost all principles of international law and almost all of their obligations almost all of the time*»: così HENKIN, *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*, New York, Columbia University Press, 1979, p. 47.

internazionale esista e permei quotidianamente la vita non solo degli Stati, ma anche delle persone. Basti pensare, banalmente, ad un viaggio aereo internazionale: l'intera esperienza di volo di un passeggero è resa possibile da norme internazionali (protocolli di sicurezza, acquisto di beni nelle zone franche aeroportuali, regole sulle comunicazioni radio, standard tecnici degli aeromobili, *etc.*). Mentre dunque i “fallimenti” del diritto internazionale fanno quasi sempre notizia, i suoi “successi” sono invisibili e routinari.

E del resto, se il rispetto del diritto internazionale non fosse la regola, l'intero edificio delle relazioni fra gli Stati risulterebbe semplicemente impraticabile. La diplomazia ordinaria presuppone il rispetto di norme condivise, a partire dalle regole sulla rappresentanza e sull'immunità; il commercio internazionale richiede prevedibilità degli impegni assunti, tutela degli scambi e tendenziale stabilità dei regimi tariffari; la cooperazione tecnica e scientifica esige affidamento reciproco, standard comuni e continuità degli obblighi; persino la gestione delle controversie – incluse quelle politicamente più conflittuali – necessita di procedure giuridiche riconosciute. In assenza di un elevato grado di osservanza del diritto internazionale, ciascuna di queste pratiche dovrebbe essere rinegoziata caso per caso, sotto la costante minaccia dell'arbitrio e della forza. Ciò risulterebbe del tutto irrazionale e antieconomico, perché i costi necessari a rendere ogni singola interazione minimamente sicura e affidabile – in termini di verifica preventiva, garanzie, deterrenza e gestione del rischio di defezione – finirebbero sistematicamente per superare i benefici attesi della cooperazione stessa. In altre parole, la competizione fra Stati si trasformerebbe in una sequenza di scambi ad alta incertezza, incapaci di produrre stabilità, accumulazione di vantaggi e pianificazione nel medio-lungo periodo.

È emblematico che il terzo degli argomenti che mi propongo di introdurre in questo contributo (il grado medio di osservanza del diritto nell'ambito della competizione di potenza è superiore a quello della sua violazione) non sia stato

formulato da un costruttivista o da uno studioso di impronta liberale, bensì da Hans Morgenthau, la figura forse più iconica del realismo politico internazionale. Morgenthau aveva iniziato la sua carriera accademica nel campo del diritto internazionale, salvo poi prenderne le distanze per fondare negli Stati Uniti una nuova disciplina (le *International Relations*)²⁸. Alla base delle sue “dimissioni” da giurista vi fu, con ogni evidenza, la progressiva maturazione di un atteggiamento di disincanto nei confronti del “posto” che il diritto occupa nella competizione di potenza: «non potrebbe esistere» – annota Morgenthau – «un sistema di applicazione della legge più debole e primitivo di questo, poiché esso consegna il rispetto delle norme alle vicissitudini della distribuzione della potenza tra chi viola la legge e chi è vittima di quella violazione». Da questo punto di vista, il diritto internazionale sconta alcuni vizi d’origine: il carattere decentrato sia in sede di formazione della regola, sia in sede di applicazione, il difetto di *enforcement*, la sua imprecisione. Tuttavia, per quanto primitivo, per Morgenthau un ordinamento giuridico internazionale esiste ed esso deriva la sua forza dalla convergenza di interessi fra i membri di un sistema anarchico rispetto alla necessità di realizzare un clima di reciproco affidamento, soprattutto in relazione al rispetto degli accordi presi: «la maggior parte delle regole di diritto internazionale» – scrive ancora Morgenthau – «formulano in termini giuridici questi interessi, identici o complementari». E in fondo, la situazione del diritto internazionale appare «meno cupa» di quello che si potrebbe pensare: normalmente il diritto internazionale viene volontariamente rispettato malgrado la debolezza del suo sistema di applicazione. Problemi gravi si manifestano piuttosto in relazione a «pochi casi importanti», vitali per gli interessi nazionali, nell’ambito dei quali è il fattore di potenza a determinare il successo o

²⁸ Sull’itinerario intellettuale di Morgenthau, cfr. KOSKENNIEMI, *The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law 1870-1960*, New York, CUP, 2001, tr. it.: *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 533 e ss.; ZAMBERNARDI, *I limiti della potenza. Etica e politica nella teoria internazionale di Hans J. Morgenthau*, Bologna, il Mulino, 2010.

l'insuccesso della norma internazionale.²⁹ Casi decisivi, per usare un linguaggio schmittiano.

Insomma, per Morgenthau il carattere anarchico del sistema internazionale – lungi dal testimoniare l'irrilevanza del fenomeno giuridico internazionale – ne conferma *a fortiori* la necessità. Proprio perché c'è l'anarchia è indispensabile individuare una tecnica in grado di assicurare la stabilità e la prevedibilità delle interazioni. Qui torniamo al punto di partenza con il quale abbiamo aperto il nostro contributo: tanto in ambito interno, quanto in campo internazionale, il diritto è una tecnologia di cooperazione finalizzata a sottrarre le vicende umane all'incertezza.

Ma non è tutto. In qualsiasi ramo dell'ordinamento giuridico, il “fallimento” di una norma è parte integrante e fisiologica dell'esperienza giuridica. Negli Stati Uniti, per esempio, vengono commessi poco meno di 20.000 omicidi l'anno e circa un caso su due rimane senza autore identificato o arrestato.³⁰ Eppure, malgrado numeri così allarmanti, chi oserebbe mai mettere in discussione la giuridicità delle norme penali che in questo paese puniscono il reato di omicidio? Del resto, un ordinamento nel quale i singoli precetti fossero tutti assistiti da una granitica effettività – senza conoscere il momento della violazione non sanzionata – aprirebbe la strada ad un mondo post-giuridico, una sorta di stato di natura rovesciato governato in prevalenza da altri codici (l'amore, l'empatia, il sentimento di immedesimazione, etc.). Questo paradosso (“troppo diritto = meno diritto”) non vuole essere certo una apologia della violazione della norma giuridica. Piuttosto, esso dovrebbe incoraggiare il giurista e il comune cittadino a sviluppare, anche in ambito internazionale, un rapporto maggiormente “pacificato” con i fallimenti del diritto. Perché è proprio il rischio del

²⁹ Cfr. MORGENTHAU, *Politics among nations: the struggle for power and peace* (1948), New York, McGraw-Hill, 1985, tr. it.: *Politica tra le nazioni. La lotta per il potere e la pace* (1948), Bologna, il Mulino, 1997, p. 359 e ss. e spec. p. 364 e pp. 377-379.

³⁰ Sul tasso di risoluzione (*clearance rate*) degli omicidi negli Stati Uniti, cfr. <https://www.newsnationnow.com/crime/nearly-half-of-all-us-murders-go-unsolved-data-shows/>.

fallimento che permette di cogliere e apprezzare il valore e significato dei suoi successi.³¹

6. Vengo ora al quarto argomento: il sistema di incentivi che condizionano l'osservanza della norma giuridica internazionale varia in funzione della "taglia" dell'attore: superpotenza, grande potenza, potenza media, piccola potenza.³²

Un interesse strutturale a consolidare il ruolo del diritto come regolatore delle relazioni internazionali accomuna innanzitutto le c.d. *middle powers*. Infatti, nell'attuale contesto tecnologico-militare, gli Stati di fascia media non possono ricorrere alla violenza per far valere le proprie ragioni nei confronti delle *potenze established*. In passato, coalizioni di medie potenze avevano sconfitto militarmente attori con proiezioni egemoniche e ridefinito le gerarchie di potenza. Basti pensare alle battaglie di Salamina e di Lepanto. Oggi, nella *nuclear era*, ciò non è più possibile, quanto meno in relazione a conflitti che potrebbero essere percepiti come esistenziali da parte delle superpotenze nucleari. Anticipo una potenziale obiezione: le medie potenze possono pur sempre usare con successo la forza contro attori di taglia inferiore. Questo è certamente vero. Tuttavia, una volta "sdoganata" la violenza verso il basso verrebbe altresì legittimata quella esercitata dall'alto, esponendo così le stesse medie potenze all'arbitrio delle superpotenze. In una dinamica di razionalità strategica – e a meno che tali paesi non siano in grado di dotarsi in futuro di una propria deterrenza nucleare – le medie potenze possono soltanto continuare ad insistere sul potenziamento del ruolo del diritto in ambito

³¹ Secondo parte della dottrina, il diritto internazionale starebbe subendo una deliberata e sistematica pressione trasformativa da parte di un gruppo di paesi (in primo luogo gli Stati Uniti) finalizzata a recuperare nuovi e ben più ampi margini di legalità per l'uso della forza nelle relazioni internazionali. Ciò porterebbe a rivedere la classica dicotomia conforme/non conforme per valutare in maniera più approfondita la capacità di queste nuove interpretazioni di sostituirsi alle attuali regole del diritto internazionale dei conflitti armati: cfr. BARGIACCHI, *Possibili ripercussioni per l'ordine giuridico-valoriale internazionale della seconda presidenza Trump*, in *DPCE online*, 1, 2025, XI ss.

³² Sulle possibili strategie di classificazione delle potenze, cfr. VALIGI, *Le medie potenze. Teoria e prassi in politica estera*, Milano, V&P, 2017.

internazionale. Tale tesi trova precisi riscontri empirici: come ho provato a dimostrare in altra sede, le clausole di autolimitazione del diritto interno rispetto all'apparato normativo e istituzionale della società internazionale sono concentrate all'interno delle Costituzioni delle medie e piccole potenze, mentre le superpotenze evitano volutamente di autovincolarsi costituzionalmente al rispetto del diritto internazionale.³³

Ciò non significa che anche le superpotenze non abbiano interesse a fare affidamento sul diritto. Significa piuttosto che esse lo fanno per ragioni diverse da quelle delle medie potenze. In quest'ottica occorre distinguere fra due ipotesi differenti: da un lato, le relazioni tra superpotenze rivali appartenenti a blocchi contrapposti; dall'altro, i rapporti tra lo Stato-guida di un blocco politico-internazionale e i suoi alleati minori.

Muovendo dalla prima ipotesi, le superpotenze nucleari condividono alcuni interessi comuni che li contrappongono ai loro stessi alleati e, più in generale, agli attori di taglia inferiore. È il caso, ad esempio, del regime di non proliferazione nucleare: impedire giuridicamente l'accesso di nuovi Stati all'arma nucleare non solo consente a questi paesi di conservare un vantaggio comparato, ma permette altresì di ridurre l'imprevedibilità legata al suo eventuale utilizzo da parte di altri attori – a maggior ragione se non statuali – spesso considerati poco razionali e affidabili.

Peraltro, anche quando le superpotenze non condividono interessi sostanziali, esse hanno comunque un incentivo strutturale a giuridicizzare alcuni aspetti della loro rivalità, al fine di rendere prevedibile il comportamento dell'avversario e prevenire *escalation* involontarie. Basti pensare all'Accordo fra Stati Uniti e Unione sovietica sulla prevenzione degli incidenti in alto mare del 1972 (INCSEA), il quale introduceva specifici protocolli di comunicazione volti a ridurre l'ambiguità di potenziali segnali ostili.

³³ Cfr. IBRIDO, *Geopolitica costituzionale. Una introduzione*, Bologna, il Mulino, 2025, p. 207 e ss.

Quanto alla seconda ipotesi, la creazione di infrastrutture normative, istituzionali e procedurali è oggetto di appositi “scambi” fra lo Stato-guida e gli Stati secondari alleati. Il punto è stato colto in particolare da Ikenberry, secondo il quale lo Stato-guida – accettando tali infrastrutture – rinuncia a parte dei “dividendi” derivanti dal suo primato, che decide di esercitare all’interno di una cornice giuridico-istituzionale anziché in maniera coercitiva e illimitata. In compenso, lo Stato-guida risparmia il proprio potere di coercizione militare, il quale – per quanto superiore – si esporrebbe in ogni caso a costi ed incertezze. La superpotenza consegue così una stabilizzazione del proprio primato, il quale viene reso più legittimo, routinario e soprattutto duraturo. Sul versante opposto, gli Stati secondari alleati traggono vantaggio da «un’autolimitazione credibile e istituzionalizzata» dell’esercizio del potere da parte dello Stato-guida, con il quale evidentemente non possono competere militarmente. In una logica *win-win*, entrambe le parti finiscono così per ottenere di più di quanto avrebbero ricavato agendo all’interno di un ordine basato sulla costante minaccia dell’uso arbitrario e indiscriminato della violenza. Secondo Ikenberry, l’articolato apparato normativo-istituzionale della NATO rappresenterebbe il caso paradigmatico di questi scambi, dando vita ad un modello intermedio fra i due paradigmi tradizionali, ossia l’equilibrio di potenza e l’egemonia.

Appare particolarmente significativo ai nostri fini che, valorizzando volutamente un’analogia con l’ordinamento interno, Ikenberry abbia definito questa “terza via”, questa forma di egemonia temperata, con il termine *constitutionalism*.³⁴

7. - 7.1. L’America di Trump – con il suo disprezzo per i vincoli giuridici costituzionali ed internazionali tesi a trasformare la forza in potere affidabile e prevedibile – individua, per molti aspetti, un “caso limite”. E proprio per questo appare interessante verificare, alla luce di questo caso peculiare, la tenuta della

³⁴ Cfr. IKENBERRY, *After Victory. Institutions, strategic restraint and the rebuilding of order after major wars*, Princeton, PUP, 2001, tr. it.: *Dopo la vittoria. Istituzioni, strategie della moderazione e ricostruzione dell’ordine internazionale dopo le grandi guerre*, Milano, V&P, 2003.

precedente griglia interpretativa che abbiamo proposto sul rapporto fra forza e diritto.

Per comodità espositiva è necessario esaminare separatamente il “fronte interno” e quello “esterno”, sottolineando tuttavia fin da ora che i due livelli si condizionano reciprocamente.

Sul versante dell’ordinamento interno, proprio nella patria della libertà di espressione, istituzioni universitarie, ricercatori e studenti non sono più in grado di prevedere se e in che misura l’esercizio del diritto di critica nonché della libertà d’insegnamento possa tradursi in sanzioni dirette (come, ad esempio, la revoca dei visti o borse di studio) o indirette (taglio dei finanziamenti a programmi considerati politicamente non allineati al Governo federale). A ciò occorre aggiungere che la progressiva normalizzazione del conflitto di interessi e la conseguente privatizzazione informale dell’esercizio del potere pubblico stanno rendendo l’azione del governo sempre meno impersonale, controllabile e prevedibile. Basti pensare alla mancata dismissione degli interessi economici privati del Presidente; al ricorso a canali decisionali informali all’interno della sua cerchia familiare e personale, formata da soggetti che sfuggono peraltro a qualsiasi meccanismo di *accountability*; alle pressioni sull’amministrazione della giustizia e all’uso del potere di grazia in favore di alleati politici; all’utilizzo di proprietà riconducibili al Presidente per attività connesse alla funzione pubblica.³⁵

Anche in considerazione di queste e altre non meno gravi trasformazioni, il trumpismo è stato accusato di aver innescato un potenziale processo di involuzione democratica. Si tratta di una critica pienamente comprensibile, la quale intercetta timori reali, che ho anch’io in precedenza condiviso. Tuttavia, una riflessione più distesa e meditata – ma non per questo meno amara – mi ha progressivamente

³⁵ Per un bilancio più completo, cfr. CAPRIGLIONE, *Il declino delle democrazie liberali. Diritto – Economia – Geopolitica*, cit., p. 81 e ss.

condotto alla conclusione che tale interpretazione pecchi, allo stesso tempo, per *eccesso* e per *difetto*.

Per *eccesso*, in quanto gli Stati Uniti hanno sempre avuto un “lato oscuro” dal quale non si sono mai liberati e del quale il trumpismo costituisce soltanto un acceleratore, la punta di un *iceberg* se si preferisce. Per *difetto*, perché lo scenario in atto potrebbe prefigurare non già una torsione illiberale, bensì il prodromo di una crisi assai più profonda dell’ordine giuridico della convivenza.

Vediamo innanzitutto perché – per alcuni aspetti – quella americana era una democrazia incompiuta o di facciata già prima di Trump (con conseguente necessità di relativizzare l’inquadramento della fase attuale nei termini di una torsione illiberale).

Nelle nostre università insegniamo che uno Stato costituzionale di democrazia pluralista è molto di più di un ordinamento nel quale è riconosciuto a tutti il diritto di voto. Del resto, il suffragio universale è presente anche nelle c.d. democrazie illiberali e in molti regimi apertamente autoritari. Uno Stato costituzionale di democrazia pluralista non si limita a far votare le persone, ma assicura le condizioni di un leale processo di competizione politica all’interno di un sistema autenticamente pluralistico. Un sistema che è pluralistico proprio perché la differenza e il dissenso non sono considerati un limite bensì come un segno di vitalità di una società politica fondata, fra l’altro, sulla dignità della persona.

Ebbene, può essere considerato autenticamente democratico un paese nel quale viene garantito costituzionalmente il diritto di portare armi ma dove al contempo non è assicurato un livello minimo e universalistico di assistenza sanitaria? Un paese che conosce una concentrazione di potere economico, mediatico e tecnologico-militare senza precedenti? Un paese caratterizzato da gravi diseguaglianze razziali di fatto? Un paese che conserva, in parte significativa del suo territorio, il potere di condannare a morte i propri cittadini? Un paese nel quale il trasferimento illegale di un imputato di fronte ad un giudice – eventualmente anche

a seguito di un suo rapimento all'estero – non priva quest'ultimo del suo potere di processarlo (c.d. dottrina Ker-Frisbie)?

Ma anche a voler rimanere sul diritto di voto, segnalo che l'esercizio di tale diritto non gode affatto di buona salute negli Stati Uniti:³⁶ esso è circondato da una serie di vincoli procedurali che, lungi dall'essere neutrali, incidono in modo selettivo sull'effettiva possibilità del suo esercizio. Requisiti di identificazione particolarmente stringenti, la dislocazione strategica dei seggi elettorali, le periodiche “purghe” delle liste elettorali finiscono per colpire in misura sproporzionata i gruppi sociali più vulnerabili, a partire dalle minoranze razziali e dai cittadini economicamente svantaggiati.

Dunque, per esemplificare: si immagini un cittadino americano di colore miracolosamente sopravvissuto in una scuola o in un supermercato ad una sparatoria (che io sappia negli Stati Uniti ci sono oltre 40.000 morti l'anno legati alle armi da fuoco, più o meno come i militari caduti nei primi due anni di guerra in Ucraina); che, a causa del colore della sua pelle, nel corso di una successiva manifestazione di protesta contro la commercializzazione di armi rimanga vittima di un uso sproporzionato della forza da parte della polizia; che – impossibilitato a lavorare a causa delle violenze subite – venga licenziato; che, in assenza di un sistema di assistenza sanitaria obbligatoria, sia costretto ad affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche di tali violenze secondo una logica sostanzialmente darwiniana, affidata alla sua esclusiva resilienza; e che, infine, il giorno delle elezioni – pur riuscendo fisicamente a raggiungere il proprio seggio – si trovi intrappolato in un dedalo burocratico tale da rendere quasi impossibile l'esercizio del diritto di voto. In che misura al sopravvissuto che abbia sperimentato questa catena di eventi può essere di interesse la nostra distinzione fra democrazie stabilizzate (delle quali il suo paese rappresenterebbe il campione) e democrazie illiberali? Questo esempio che

³⁶ Specialmente dopo la sentenza *Shelby County v. Holder* del 2013 (sul cui seguito, cfr. CLEMENTI, *La perdurante sfida del diritto al voto negli Stati Uniti*, 2, 2022, p. 1 e ss.).

sembrerebbe tratto dalla legge di Murphy potrebbe forse apparire come un'iperbole (è in un certo senso lo è). Tuttavia, esso vuole richiamare l'attenzione sull'esigenza di uscire dalle rassicuranti categorie del *law on the books* per prendere in considerazione il punto di vista dei soggetti vulnerabili.

Ora, la domanda non è se gli Stati Uniti siano o non siano una democrazia. È evidente che un cittadino statunitense ha molte più possibilità di partecipazione democratica rispetto ad un cittadino bielorusso. E in ogni caso, come scriveva Javier Cercas, ammesso che esista la dittatura perfetta – probabilmente tutte credono di esserla – certamente non esiste la democrazia perfetta, perché ciò che caratterizza una autentica democrazia è il suo carattere flessibile, aperto, malleabile: in altre parole, permanentemente migliorabile.³⁷

La questione, dunque, non è stabilire se gli Stati Uniti siano o non siano una democrazia, quanto piuttosto interrogarsi sulle ragioni e precomprensioni che ci hanno portato ad interiorizzare questi vizi strutturali della democrazia americana come se fossero cose normali, come se fossero mere “contraddizioni”.

Da questo punto di vista mi pare di intravedere almeno due risposte, coincidenti con altrettanti atteggiamenti che l'osservatore europeo tende a tenere nella sua analisi dell'esperienza statunitense. Il primo atteggiamento consiste nel “sezionare” una singola criticità democratica – estensione del diritto di voto, diritti sociali, pena di morte, *etc.* – isolandola dalle altre. In questo modo è certamente possibile formulare una critica puntuale, talvolta anche severa, ma si rischia di perdere di vista il fatto che tale criticità fa sistema con tutte le altre.

Il secondo atteggiamento muove invece nella direzione opposta: le anomalie vengono considerate nel loro insieme, ma vengono ricondotte a una fase storica circoscritta, spesso letta come una parentesi eccezionale o patologica. Questa prospettiva finisce per presupporre, in modo più o meno implicito, l'esistenza di una

³⁷ Cfr. CERCAS, *Anatomía de un instante*, Barcellona, Debolsillo, tr. it.: *Anatomia di un istante*, Milano, Guanda, 2009, pp. 428-429.

precedente “età dell’oro” della democrazia americana, rispetto alla quale il presente apparirebbe come una deviazione temporanea. Eppure, già il solo fatto che la segregazione razziale nelle scuole sia stata superata nel 1954 – fra l’altro con un intervento estremamente creativo di *judicial activism* – rende abbastanza implausibile l’ipotesi che questa “età dell’oro” sia in realtà mai esistita. Il rischio di questo atteggiamento è quello di neutralizzare la portata delle trasformazioni in corso, trattandole come anomalie contingenti anziché come espressione di tensioni strutturali inscritte da tempo nel modello costituzionale e nel suo funzionamento politico-istituzionale.

Queste, dunque, le due ragioni principali. E tuttavia temo che ci sia anche dell’altro. Come mai nel confrontarci con le “contraddizioni” della democrazia statunitense non riusciamo ad applicare uno standard altrettanto indulgente verso altri paesi, magari non allineati alle nostre posizioni di politica estera? È possibile che considerazioni geopolitiche abbiano agito, consapevolmente o inconsciamente, come un filtro interpretativo rispetto alle nostre classificazioni? Volendo essere franchi in fondo: se gli Stati Uniti non fossero lo Stato-guida dell’alleanza alla quale apparteniamo, continueremmo a considerarli la “prima democrazia del mondo”? Continueremmo ad assumerli come modello di riferimento, piuttosto che come un’esperienza complessa, segnata da profonde tensioni?

Dicevo tuttavia che la critica all’America di Trump quale involuzione democratica pecca anche per *difetto*.

Il mio timore è che gli Stati Uniti possano – strappo dopo strappo – imboccare una strada ben più irreparabile rispetto a quella dell’involuzione democratica. Un regime autoritario è di gran lunga peggio di una democrazia, per quanto imperfetta. Tuttavia, laddove un regime autoritario riesca ad assicurare la prevedibilità del comportamento dei consociati e degli organi di governo esso può quantomeno garantire un ordine: un ordine oppressivo, certo, ma pur sempre un ordine. Il punto, qui, è diverso e più inquietante. Il rischio che intravedo nell’America di Trump non è

soltanto la sostituzione graduale di una democrazia imperfetta con un sistema a poteri concentrati. È, piuttosto, l'erosione delle premesse minime che rendono possibile qualunque forma di convivenza politica ordinata, ossia la prevedibilità del comportamento degli attori e la certezza delle regole.

In altre parole: una democrazia pluralista vive di conflitto, ma lo rende governabile attraverso procedure, limiti, àrbitri e soprattutto attraverso un patrimonio di aspettative condivise. Un sistema autoritario, dal canto suo, può soffocare il conflitto con la coercizione, e proprio per questo – paradossalmente – può produrre una certa regolarità: si sa chi comanda, si sa che cosa è consentito e cosa è proibito. È un ordine iniquo e non desiderabile, ma è pur sempre un ordine giuridico.

L'America di Trump, invece, rappresenta un *tertium genus*: non l'autorità che stabilizza, ma l'autorità che improvvisa; non il potere che impone regole riconoscibili (giuste o ingiuste che siano), bensì un potere che tende a rendere negoziabile ogni regola, a seconda del vantaggio contingente del *leader*. È qui che "strappo dopo strappo" si produce un effetto cumulativo: non si spezza soltanto questo o quel vincolo, ma si indebolisce l'idea stessa che esistano vincoli. E quando la politica diventa il luogo in cui tutto è revocabile – procedure, prassi, ruoli, perfino l'accettazione della sconfitta – il sistema perde il suo carattere di macchina prevedibile e diventa un campo di forze opaco, in cui gli attori non possono più fare affidamento su alcun quadro stabile.

Questo slittamento si manifesta, anzitutto, nel rapporto con la verità pubblica e con le istituzioni di garanzia. Quando le elezioni non sono più un meccanismo che produce un risultato "legittimo anche per chi perde" ma un evento che viene riconosciuto o negato in base alla convenienza politica viene colpito il presupposto essenziale della continuità costituzionale. Analogamente, quando giudici, apparati amministrativi, università, organi di stampa e autorità indipendenti vengono descritti

sistematicamente come nemici, traditori o cospiratori, l’ordinamento non perde soltanto credibilità: perde la capacità di funzionare come rete di fiducia reciproca.

Da qui discende un effetto che, a mio avviso, è più grave dell’involuzione democratica: la trasformazione della competizione politica in conflitto sull’esistenza di regole, prima ancora che sui contenuti delle decisioni. E se la grammatica istituzionale diventa essa stessa oggetto di contesa, il conflitto tende fisiologicamente a cercare altre sedi: informali, extra-istituzionali, talvolta persino violente.

L’elemento più inquietante non è dunque che l’ordinamento statunitense possa diventare “meno democratico”. È che possa diventare meno giuridico, nel significato della parola indicato in apertura di questo contributo. Meno capace, cioè, di produrre affidamento, continuità, prevedibilità; meno capace di operare come una tecnologia di cooperazione in grado di sottrarre le vicende umane all’insicurezza e all’incertezza. Insomma, in assenza di una reazione di orgoglio del sistema dei contropoteri e di quelle forze della società civile attive per ricucire le divisioni anziché per alimentare le polarizzazioni, lo scenario che intravedo per la fase che dovrà ancora venire ha un cuore antico ed appare assai poco confortante: questo “ritorno al futuro” Thomas Hobbes lo avrebbe definito “stato di natura”.³⁸

7.2. La lacerazione del “fronte interno” – sempre più logorato da fratture multiple e sovrapposte – non poteva evidentemente non ripercuotersi su quello esterno. Del resto, se il dibattito pubblico interno si radicalizza e la battaglia politica assume i tratti di una crociata senza esclusione di colpi, gli attori politici avvertono un’analoga pressione a dover ostentare anche nella politica estera atteggiamenti muscolari e assertivi.

Emblematiche sono le modalità dell’intervento statunitense contro l’Iran nella c.d. Guerra dei dodici giorni, un conflitto tutto giocato su una strategia di *face-saving*.

³⁸ Cfr. HOBBS, *Leviatano* (1651), cit.

In effetti, in tale occasione, la posta in palio non era tanto di natura militare (secondo alcune indiscrezioni di stampa, Stati Uniti e Iran si sarebbero addirittura scambiati informazioni sui *target* delle rispettive azioni di guerra), bensì reputazionale: si trattava di preservare un'immagine di forza dinanzi all'opinione pubblica e alla comunità internazionale.

Più in generale, il ritorno alla presidenza di Trump sembrerebbe aver coinciso con il tentativo degli Stati Uniti di sfidare frontalmente il sistema delle regole e delle istituzioni del diritto internazionale. Oltre all'appena richiamato caso del bombardamento delle infrastrutture nucleari iraniane, si considerino, a titolo esemplificativo: la deposizione forzata del Presidente venezuelano Maduro, poi condotto incatenato ai piedi di fronte ad un tribunale newyorkese; la minaccia all'integrità territoriale di Panama e Groenlandia quale arma di pressione negoziale; l'adozione di sanzioni nei confronti della Corte penale internazionale, accusata di aver intrapreso iniziative giudiziarie contro Israele in relazione alla crisi di Gaza; la proposta, avanzata dallo stesso Presidente statunitense, di trasferire, di fatto forzatamente, la popolazione della Striscia di Gaza e trasformare l'area nella "riviera del Medio Oriente"; il cambio di denominazione del Dipartimento della difesa, ora Dipartimento della guerra.

Beninteso, non è la prima volta che il sistema delle regole e delle istituzioni del diritto internazionale viene posto sotto stress dagli Stati Uniti. Tuttavia, in passato non veniva attaccato l'apparato istituzionale e normativo della società internazionale in quanto tale.³⁹ Eventuali violazioni della legalità internazionale si inserivano entro una cornice che restava, almeno formalmente, riconosciuta e ripristinabile. Oggi, al contrario, sembra venir meno proprio la disponibilità a riconoscere valore strategico

³⁹ Sul concetto di *International Society* nella Scuola inglese delle relazioni internazionali, cfr. BULL, *The anarchical society. A study of order in world politics*, New York, Palgrave, 1977, tr. it.: *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, Milano, 2005, p. 36 e ss. (sul quale, cfr. il volume di RUSCHI, *Una ordinata anarchia. La filosofia del diritto internazionale di Hedley Bull*, Acireale, Bonanno, 2012).

a quel sistema di regole e procedure, che non è più percepito dalla potenza di *status quo* come cornice legittimante, bensì come un vincolo superfluo, se non addirittura ostile.⁴⁰ Perché in fondo ciò che conta è l’utile immediato, non l’interesse nazionale alla costruzione di un ordine condiviso. Insomma, sembra che il trumpismo stia prendendo un po’ troppo alla lettera il noto avvertimento di Keynes secondo il quale nel lungo periodo saremo tutti morti (“*in the long run we are all dead*”).

Queste considerazioni sembrerebbero dunque contraddire il ragionamento sviluppato nelle pagine precedenti, teso a dimostrare l’importanza del diritto quale fattore di stabilizzazione delle relazioni internazionali. A ben riflettere, tuttavia, si tratterebbe di un’obiezione mal posta. Scopo di questo lavoro non era dimostrare che la “forza della legge” prevale sempre e comunque sulla “legge del più forte”. Si tratterebbe di una conclusione ingenua quanto affrettata e in ogni caso lontana dal pensiero di chi scrive. L’obiettivo era piuttosto dimostrare come, anche per gli attori dotati di maggiore capacità coercitiva, le prestazioni di stabilità offerte dal diritto risultano preferibili rispetto a vantaggi immediati di corto respiro.

E tuttavia, come ci insegna la geopolitica umanistica, le scelte degli attori non sono sempre frutto di processi decisionali razionali. Ricordo, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle molteplici variabili che possono produrre errori di calcolo: la tendenza a proiettare sui rivali le proprie categorie interpretative, senza cogliere che la geopolitica è innanzitutto – come scriveva Friedman – “amore per il nemico”;⁴¹ il rischio per i decisori di rimanere intrappolati nelle rappresentazioni geopolitiche che essi stessi hanno artificialmente creato allo scopo di mobilitare

⁴⁰ Con specifico riferimento alla vicenda dei dazi, il punto è in particolare colto da RUOTOLO, *Undiscovered Country: tariffe doganali, unilateralismo e diritto internazionale*, in *Osorin*, 2025, https://www.osorin.it/uploads/model_4/files/189_item_2.pdf?v=1741344606.

⁴¹ Nella prospettiva di Friedman, “amare il nemico” non significa ovviamente giustificarlo moralmente, bensì cercare di sforzarsi, in sede di analisi, di vedere il mondo dal suo punto di vista: le sue paure, aspirazioni, narrazioni. L’ “amore” in senso geopolitico consiste dunque nella capacità di comprendere perché l’altro agisce come agisce rinunciando al filtro delle proprie categorie. Senza questa sospensione del giudizio morale, l’analisi si trasforma in propaganda ed il mondo diviene un luogo decisamente più insicuro: cfr. FRIEDMAN, *Intelligence and Love*, in *Geopolitical Futures*, 2021.

l'opinione pubblica e gli altri Stati intorno a determinate rivendicazioni, così scambiando le proprie narrazioni per realtà; l'impossibilità di isolare l'azione politica da componenti emotive (paura, orgoglio, risentimento, desiderio di rivalsa o di riconoscimento), non solo dei *leader* ma anche delle collettività che questi ultimi rappresentano; la brevità del ciclo elettorale cui è sottoposto il decisore politico, che tende a privilegiare opzioni capaci di produrre benefici immediatamente spendibili sul piano del consenso interno, anche quando esse risultino sub-ottimali nel medio-lungo periodo; fenomeni di *path dependence*, i quali inducono gli apparati a perseverare in traiettorie già intraprese anche quando sono ormai emerse alternative più efficienti.

Per circa sette decenni gli Stati Uniti hanno “barattato” con i propri interlocutori internazionali e in particolare le medie potenze europee alleate “prestazioni di stabilità” in cambio della rinuncia a una quota dei guadagni di breve periodo connessi al loro primato. Tuttavia, con il ritorno di Trump alla presidenza, non solo gli Stati Uniti si sono mostrati meno interessati a tali prestazioni di stabilità, ma essi stessi si sono consapevolmente trasformati nel principale produttore di instabilità a livello globale. Ciò appare evidente dal modello diplomatico-negoziale impiegato dall'amministrazione Trump su dossier internazionali quali i dazi, l'aumento della spesa per la difesa dei paesi NATO, il programma atomico dell'Iran.

Un modello non convenzionale di tipo transazionale e ispirato alla teoria del *coercive bargaining*. Esso è infatti non convenzionale, in quanto disallineato rispetto alle pratiche diplomatiche consolidate e ispirato a tecniche retorico-negoziali proprie del mondo imprenditoriale; è transazionale, in quanto riduce le relazioni internazionali a una sequenza di *deal* e calcoli contrattuali orientati al conseguimento di vantaggi immediati di brevissimo periodo, con totale disinteresse rispetto ad obiettivi collettivi e alla costruzione di relazioni di fiducia reciproca; è coercitivo, in quanto basato sull'uso sistematico di minacce credibili per forzare l'interlocutore a modificare le proprie posizioni, spesso in un contesto di marcata asimmetria di

potere. Per inciso, salvo alcune specificità legate al diverso contesto storico, si tratta delle tre medesime caratteristiche che si rinvenivano nel modello negoziale utilizzato dagli Ateniesi nel dialogo con i Melii.⁴²

Tuttavia, proprio nel momento in cui vecchi e nuovi indici di potenza segnalano la crescente capacità della Cina di insidiare la *leadership* statunitense sul piano economico, tecnologico e, in prospettiva, anche militare, la scelta statunitense di fare esclusivo affidamento sulla forza si rivela un atteggiamento miope e autolesionista. Non a caso, la sfida della Cina all’egemonia statunitense passa anche da una strategia volta a presentarsi come il suo contrario, esibendo il volto apparentemente gentile di una “potenza responsabile”: da un lato abbiamo dunque gli Stati Uniti, sempre più accusati – soprattutto nel contesto del Sud Globale – di fare un’applicazione selettiva delle regole che peraltro essi stessi hanno imposto attraverso l’apparato istituzionale liberale; dall’altro lato, la Cina, la quale cerca di utilizzare il diritto e le istituzioni internazionali per costruire nuovi legami, generare fiducia e strutturare spazi di cooperazione.

La rilevanza del diritto come strumento di *soft power* evidenzia chiaramente tutti i limiti della contro-strategia americana. Nell’attuale contesto di *shift of power*, la coercizione non è più sufficiente a garantire né l’ordine né la lealtà degli attori

⁴² Tale metodo era innanzitutto non convenzionale: rompendo infatti con il tradizionale modello diplomatico panellenico, gli Ateniesi si rifiutano infatti di riconoscere l’esistenza di un sistema di valori comuni e di trattare i Melii come una controparte dotata di pari dignità politica («la valutazione fondata sul diritto si pratica, nel ragionamento umano, solo quando si è su di una base di parità, mentre, se vi è disparità di forze, i più forti esigono quanto è possibile ed i più deboli approvano»). Viene quindi esclusa ogni possibilità di mediazione. In secondo luogo, esso era transazionale, in quanto fondato su calcoli di utilità immediata, senza alcun interesse per relazioni durature o logiche cooperative («giacché il nostro intendimento è di esercitare l’impero su di voi senza traumi, e garantire la vostra salvezza in modo conveniente per entrambi: per voi e per noi»). Infine, si trattava di un modello coercitivo, poiché basato sull’uso esplicito della minaccia militare come strumento di pressione negoziale («a voi, invece della più dura delle repressioni, toccherebbe di obbedire, e noi trarremmo un guadagno dall’aver evitato di distruggervi»): cfr. TUCIDIDE, *Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi*, cit., vv. pp. 89, 91, 93.

secondari, e rischia anzi di accelerare quei processi di riallineamento e di erosione dell'egemonia che essa vorrebbe invece scongiurare.⁴³

Nel 1987, in un famosissimo volume, Paul Kennedy osservava che «coloro che prendono le decisioni a Washington devono affrontare la realtà imbarazzante e duratura per cui la somma totale degli interessi e degli obblighi globali degli Stati Uniti è oggi molto più grande della capacità del Paese di difenderli tutti contemporaneamente».⁴⁴ A distanza di quasi quattro decenni, l'America di Trump sembra rispondere a quella diagnosi tentando di ricentrare l'impero formale americano sull'emisfero occidentale e, al tempo stesso, di consolidarlo archiviando i tradizionali strumenti di *soft power*. Emblematica è la vicenda della cattura del Presidente venezuelano Maduro nel gennaio del 2026. Sennonché, come è stato di recente sottolineato, anche questo approccio di *hard power* – nella misura in cui rafforza fra l'altro il «galoppante anti-americanismo della regione» – potrebbe finire per esigere molte più risorse di quelle che gli Stati Uniti sono effettivamente in grado di mobilitare.⁴⁵

8. Questo contributo non voleva essere un articolo *di diritto*, ma un articolo *sul diritto*, sia pure sviluppato attraverso le lenti di un giurista. In particolare, dal confronto fra la griglia analitica sviluppata nei par. 2-6 e l'esame del caso-studio americano (par. 7) sono emerse alcune tracce di riflessione, le quali non pretendono evidentemente di esaurire il tema, ma che potrebbero fungere da punto di partenza per ulteriori approfondimenti.

In estrema sintesi: se lo scopo ultimo del diritto è – come detto (par. 1) – trasformare la forza in potere affidabile e prevedibile, l'America di Trump sta

⁴³ Per un'analisi sullo *shift of power* in atto da una prospettiva di geopolitica del diritto, si perdoni il rinvio a IBRIDO, *Geopolitica e diritto in tempi di "shift of power"*, in *DPCE*, 4, 2025, 815 ss.

⁴⁴ Cfr. KENNEDY, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, New York, Random House, 1987, tr. it.: *Ascesa e declino delle grandi potenze*, Milano, RCS, 2022, spec. p. 694 e ss.

⁴⁵ Cfr. PETRONI, *Il primo atto dell'impero delle Americhe di Trump*, in *Limes online*, 2026.

conoscendo un progressivo indebolimento del riconoscimento pubblico della funzione ordinante svolta dai vincoli giuridici interni e internazionali.

Sennonché, il combinato disposto fra la difficoltà del diritto costituzionale interno a svolgere il compito di metodo di gestione del disaccordo (par. 7.1) e l'estrema polarizzazione politica della società americana lascia intravedere scenari foschi: che non sono quelli di un’America meno democratica, ma di una seconda *civil war*, eventualmente “a pezzi” (per parafrasare Papa Francesco). Questo scenario – che a prima vista potrebbe apparire inutilmente disturbante oltreché largamente esagerato – è in realtà assai più plausibile di quello che si potrebbe pensare. Molto probabilmente lo è in misura decisamente superiore all’ipotesi di uno scontro militare diretto con la Cina, evocata attraverso il ricorso alla ormai abusata formula della “trappola di Tucidide”.

Al riguardo, due dati appaiono allarmanti: la progressiva riduzione del numero di matrimoni interpartito fra democratici e repubblicani (la quale oggi si attesta sotto il 4%), segno che la soglia di “tollerabilità” dell’alterità politica si sta sempre più abbassando, così confinando gli americani in ecosistemi separati;⁴⁶ e il numero di armi da fuoco in circolazione (all’incirca 1,5 armi per ogni abitante).⁴⁷ Combinando i due dati, vi è da chiedersi cosa potrebbe accadere se, in un contesto caratterizzato da una capillare disponibilità di mezzi di offesa, la dinamica della delegittimazione reciproca oltrepassasse un punto di non ritorno.

Tuttavia – è bene sottolinearlo – non esistono destini già scritti: l’America può e deve cercare dentro se stessa – nei propri contropoteri e in quelle forze sociali che, anche lontano dai riflettori, continuano a lavorare per ricucire divisioni e a contenere il conflitto le risorse necessarie per restituire al diritto la sua funzione ordinante.

⁴⁶ Maggiori indicazioni in <https://ifstudies.org/blog/marriages-between-democrats-and-republicans-are-extremely-rare>.

⁴⁷ Dato il carattere estremamente permissivo della legislazione in materia, il numero delle armi in circolazione (<https://freedomforallamericans.org/how-many-guns-are-in-america/>) è circa quattro volte il numero di armi registrate (sul quale cfr. carta n. 1 di *Limes*, 3, 2024, 8).

Se rischiano di “saltare” i vincoli giuridici interni, a maggior ragione appaiono sotto pressione quelli internazionali, sfidati sempre più frontalmente dalla seconda amministrazione Trump (par. 7.2). Peraltro, quando la forza diviene l’unico parametro dell’azione politica allora i margini di mediazione fra il forte e il debole si assottigliano fino quasi a scomparire: qualsiasi prestazione di stabilità o contropartita non spendibile nel ciclo politico di brevissimo periodo è destinata alla medesima fine della promessa di amicizia formulata dai Melii: «la vostra ostilità» – questa la risposta degli Ateniesi – «non ci danneggia quanto la vostra amicizia. La quale apparirebbe come un segno della nostra debolezza, mentre il vostro odio sarebbe per i sudditi la prova della nostra forza». ⁴⁸

Eppure, in pochi anni la situazione si sarebbe rovesciata: nel 404 a.C., Atene – logorata sul piano morale e militare da una guerra senza uscita, stremata dall’assedio e dalla carestia, fiaccata nella fiducia in se stessa – fu costretta alla capitolazione. Quanto a Melo, la vittoria spartana non cancellò la catastrofe sociale e politica subita. Tuttavia, la ricostituzione di un piccolo nucleo di Melii consentì quantomeno di riannodare simbolicamente una continuità storica spezzata dalla violenza ateniese, trasformando l’isola – suo malgrado – nel contro-simbolo della *hybris* imperiale. Ancora una volta occorre ribadire, dunque, che il diritto – lungi dall’integrare un orpello moralistico – resta una risorsa essenziale per portare la prevedibilità nel dominio dell’incertezza, «la cooperazione nel cuore del conflitto». ⁴⁹ E la presunzione di poter fare a meno di questa risorsa – come insegna *La guerra del Peloponneso* – si paga nel tempo, a caro prezzo, come un tragico errore di calcolo.

Nota dell'autore

⁴⁸ Cfr. TUCIDIDE, *Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi*, cit., v. p. 95.

⁴⁹ Cfr. VIOLA – ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*⁶, cit., p. 52.

Una precisazione appare necessaria. Sono pienamente consapevole del fatto che il dialogo fra Meli e Ateniesi costituisce una “creazione” di Tucidide piuttosto che un evento storico reale. Del resto, è lo stesso narratore a segnalarcelo implicitamente affermando che il negoziato si era svolto «a porte chiuse» (v. 84). Dunque, così come considero maldestro il tentativo di estrarre dal dialogo una interpretazione cinica e deterministica della politica di potenza, neppure però ritengo accettabile un determinismo di segno opposto, che assuma la violazione del diritto come causa necessaria dell’inevitabile collasso di una potenza. Se ho scelto di rileggere alcune dinamiche dell’attualità più recente alla luce del testo tucidideo non è dunque per annunciare l’imminente crollo dell’impero informale americano. Anzi, sono fortemente convinto che sia prematuro parlare di una fine di tale impero. Gli Stati Uniti mantengono pur sempre risorse materiali, simboliche e relazionali uniche nello scenario internazionale. Inoltre, questo paese ha più volte dimostrato in passato una non trascurabile capacità di riassorbire le proprie divisioni interne attraverso la reattività del proprio sistema istituzionale e sociale. Lungi dal voler sviluppare una profezia del declino, l’accostamento con le guerre del Peloponneso – proprio per il valore archetipico che tale conflitto ha assunto nel dibattito filosofico, internazionalistico e geopolitico – intende proporre una griglia di problemi attraverso la quale interrogare il presente: non per capire se la rinuncia alle prestazioni di stabilità e certezza del diritto conduca sempre e necessariamente alla caduta di una potenza, ma per analizzare i costi, spesso indiretti e differiti, che tale rinuncia comporta.

Renato Ibrido

*Associato di diritto pubblico comparato
nell’Università degli Studi di Firenze*